



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Infrastrutture e Servizi di Media*

**DETERMINA N. 6/18/DIS**

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO  
ALL'ACQUISIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DIGITAL  
EXCHANGE S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 19 dicembre 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016*”;

VISTA la nota del 26 marzo 2018 (prot. AGCOM n. 24620) con la quale la società Sky Italia S.r.l. ha comunicato di aver acquisito dalla società 4StrokeMedia S.p.A. il 100% delle quote del capitale sociale della società Digital Exchange S.r.l.;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

- la società acquirente Sky Italia S.r.l. dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata, avente sede legale in via Monte Penice n. 7, 20138 Milano (MI), c.f. e P.IVA n. 04619241005;
- iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 9310, dal 29 agosto 2001, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi, editore di stampa periodica ed editoria elettronica, concessionaria di pubblicità;
- composta dal seguente assetto amministrativo: Amministratore Delegato Zappia Andrea (c.f. *OMISSIS*); Presidente del Consiglio d'Amministrazione Darrovich David Jeremy (c.f. *OMISSIS* cittadino Inglese); Consigliere delegato Labianca Domenico Carlo Fausto (c.f. *OMISSIS*), Consigliere Griffith Andrew John (c.f. *OMISSIS*);
- controllata direttamente al 100% dalla società Sky Italia Holdings S.p.A. (c.f. e p.iva n. 08726680963), a sua volta controllante la Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. (c.f. 01084070463), iscritta al ROC con il n. 2598 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze digitali terrestri in chiaro con il marchio "TV8", e, indirettamente, dalla società Sky plc per il tramite delle società Sky UK Limited e Sky International Operations Ltd (che detiene il 100% di Sky Italia Holdings S.p.A.);
- controllante al 100% la società Sky Italia Network Service S.r.l. (c.f. n. 11655910153 e p.iva n. 05133341007), iscritta al ROC con il n. 17626 in qualità di operatore di rete e operatore di *call center*;
- titolare dei seguenti titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi:
- ventiquattro autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma digitale satellitare (Delibere Agcom nn.: 506/12/CONS per il marchio "Sky TG 24", 518/12/CONS per il marchio "Sky Meteo 24", 512/12/CONS per il marchio "Sky Uno", 501/12/CONS per il marchio "Sky Cinema 1", 504/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Hits", 499/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Family", 502/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Passion", 507/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Comedy", 503/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Max", 508/12/CONS per il marchio "Sky Cinema Cult", 505/12/CONS per il marchio

“*Sky Cinema Classics*”, 521/12/CONS per il marchio “*Sky Atlantic*”, 513/12/CONS per il marchio “*Calcio Sky*”, 515/12/CONS per il marchio “*Sky Supercalcio*”, 511/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 1*”, 517/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 2*”, 514/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 3*”, 509/12/CONS per il marchio “*Sky Sport 24*”, 524/12/CONS per il marchio “*Sky Sport FI*”, 522/12/CONS per il marchio “*Sky Sport Moto GP*”, 520/12/CONS per il marchio “*Sky 3D*”, 523/12/CONS per il marchio “*Sky Arte*”, 519/12/CONS per il marchio “*Vetrina Primafila*”, 500/12/CONS per il marchio “*Sky Sport Plus*”) e due ulteriori autorizzazioni, attualmente non in uso (Delibere nn. 516/12/CONS e 510/12/CONS, rispettivamente, per i marchi “*Sky Sport Extra*” e “*Sky Inside*”);

- due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze digitali terrestri, diffusi in chiaro con i marchi “*Cielo*” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/90064 del 15 dicembre 2009) e “*Sky Tg24*” (Determina MISE n. DGSCER/UffIII/002755 del 31 gennaio 2007, autorizzazione acquisita da Effe Tv S.r.l. per il marchio “*la Effe*”) e due ulteriori autorizzazioni, attualmente non in uso, per i marchi “*Cielo 2*” (Determina MISE n. DGSCER/DIV.III/60576 del 17 settembre 2010) e “*Cielo Sport*” (già “*Sky Arte*”, Determina MISE DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010);
- abilitazione per la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H, attualmente non in uso, giuste dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS;

3. la società oggetto di acquisizione Digital Exchange S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere alla data dell’operazione:

- società a responsabilità limitata, avente sede legale in Via Panfilo Castaldi n. 8, 20124 Milano (MI), c.f. e P.IVA n. 10243540969;
- iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 31435, operante nel cd. *advertising exchange* e nell’attività di consulenza agli inserzionisti pubblicitari e alle agenzie di comunicazione;
- controllata al 100% dalla società: 4StrokeMedia S.p.A. (c.f. e p.iva n. 08390260969) avente sede in via Panfilo Castaldi n. 8 a Milano (MI) ed operante nella prestazione di servizi di carattere pubblicitario nell’ambito digitale, l’acquisto e la vendita di spazi pubblicitari in rete (*webmarketing*);
- non controllante alcuna società;

- non titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri;

4. l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso un contratto di compravendita di quote societarie sottoscritto presso la sede legale di "Sky Italia S.r.l." in Milano (MI) Rogoredo Santa Giulia, Via Monte Penice n. 7 in data 8 marzo 2018 (Rep. 8.977, Raccolta n. 5.052, dinanzi al Notaio Giuseppe Giordano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), con il quale la società 4StrokeMedia S.p.A. ha ceduto la totalità delle quote del capitale sociale della società Digitale Exchange S.r.l. alla società Sky Italia S.r.l.;

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, non determinando l'acquisizione da parte della società Sky Italia S.r.l. di ulteriori autorizzazioni utili ai fini della verifica del suddetto limite in ambito nazionale, non comporta il superamento da parte della medesima della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente Sky Italia S.r.l. anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2016 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, pari allo *OMISSIS* % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 505/17/CONS del 1 dicembre 2017 (€ 17.640 milioni di euro per l'anno 2016) – e il gruppo 21st Century Fox ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al *OMISSIS* %, pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

## **DETERMINA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 8 maggio 2018

IL DIRETTORE  
Antonio Provenzano